



ASSOCIAZIONE MAGISTRATI TRIBUTARI

**RELAZIONE SUL CONTENZIOSO TRIBUTARIO E SULLE
PROPOSTE DI RIFORMA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA**

**APPROVATO NELLA SEDUTA DEL
COMITATO DIRETTIVO CENTRALE**

Roma, 28 Aprile 2021

Sommario

I - PROPOSTE PER LA FASE EMERGENZIALE.....	p. 2 - 5
1.1 Interventi sulla Corte di cassazione: le percentuali di riforma delle sentenze di merito	
1.2 Istituzione per legge della sezione tributaria presso la Corte di cassazione	
a) l'istituzione per legge di una sezione tributaria presso la Corte di cassazione	
b) Ampliamento dell'organico dei giudici della Corte di cassazione	
c) Istituzione di collegi giudicanti ad hoc per lo smaltimento dell'arretrato	
1.3 Banca dati delle sentenze delle CTR e delle CTP e progetto sulla giustizia predittiva	
1.4 Introduzione di un meccanismo di mediazione preventiva	
1.5 Proposte per il miglioramento della qualità del lavoro dei giudici tributari	
II - LO STATO ATTUALE.....	p. 5 - 6
a) La collegialità del Giudice tributario e l'eterogenea composizione delle Commissioni tributarie	
III - BREVI NOTE SULLE PROPOSTE PENDENTI.....	p. 7
IV – PROPOSTA A.M.T. PER EVENTUALE RIFORMA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA	p.7 -10

* * *

I - PROPOSTE PER LA FASE EMERGENZIALE

Muovendo dalla lettera di convocazione dal decreto istitutivo della Commissione interministeriale e dall'esame del PNRR, il breve appunto in esame può essere articolato in due differenti prospettive. Un primo profilo di **carattere emergenziale e uno di carattere strutturale**.

1.1 Interventi sulla Corte di cassazione: le percentuali di riforma delle sentenze di merito

Il primo profilo di carattere emergenziale è descritto e analizzato nello stesso PNRR dove si fa riferimento al contenzioso tributario pendente dinanzi alla Corte di cassazione e alla percentuale di riforma delle sentenze di merito pari al 47%. Per avere un quadro completo e corretto delle percentuali occorre assumere come dati di riferimento il totale delle pendenze in Cassazione raffrontato (in termini percentuali) con il numero totale dei ricorsi che sono pervenuti e trattati dalle Commissioni tributarie provinciali e regionali.

In sintesi:

a) **Nel 2019** risultano iscritti a ruolo **in Cassazione** (con un *trend* decrescente dal 2016 al 2019), oltre **11.000 nuovi ricorsi** iscritti a ruolo per ogni anno;

nello stesso periodo risulta che:

b) **Le Commissioni Tributarie Regionali** hanno definito n. **57.790** procedimenti

c) **Le Commissioni Tributarie Provinciali** hanno definito n. **170.357** procedimenti.

Ne consegue che i ricorsi che giungono in Cassazione **dalle Commissioni Tributarie Regionali sono meno del 20%** e l'annullamento delle sentenze (dichiarato in misura del 47%) rapportato al numero totale corrisponde a **circa il 6%**. Dato che si riduce ulteriormente ad un 3% se si assume come parametro di comparazione il totale dei ricorsi annullati dalla Corte di cassazione.

Emerge chiaramente, anche dalla relazione MEF 2019, la necessità di rivedere le dichiarate percentuali di riforma delle sentenze Tributarie, assumendo come parametri di riferimento, non solo i dati percentuali (come sopra rivisti), ma ulteriori valutazioni che attengono alle cause che hanno determinato le dichiarazioni di inammissibilità dei ricorsi e i motivi di annullamento delle sentenze di merito. Occorre dunque evidenziare:

- 1) **quanti tra i ricorsi pervenuti in Cassazione sono stati dichiarati inammissibili;**
- 2) **quanti respinti per vizi di legittimità e di giudizio delle CTR;**
- 3) **quanti respinti per modifiche di orientamento della giurisprudenza della Cassazione.**

I dati sopra esposti ci inducono ad osservare che: la percentuale di riforma e di annullamento è inferiore alla percentuale delle cause pendenti nelle altre materie. Sottolineiamo anche come la scelta del Legislatore di promuovere una composizione eterogenea delle Commissioni tributarie, si sia dimostrata coerente con la natura interdisciplinare del diritto tributario che richiede adeguata conoscenza e sensibilità materia del diritto costituzionale e amministrativo, di quello civile e commerciale, e la crescente incidenza del diritto comunitario.

A nostro avviso, il sistema di giustizia tributaria, valutato nel complesso, è certamente un sistema efficiente, garantisce una buona qualità delle sentenze, oltre che economico tenuto conto che il costo del corpo dei giudici è decisamente ridotto poiché oltre l'80% dei compensi erogati trovano copertura economica nelle risorse provenienti dal CU.

1.2 Istituzione per legge della sezione tributaria presso la Corte di cassazione

Quindi il sistema di giustizia tributaria in Italia non è inefficiente, vi sono dei problemi legati al funzionamento della Corte di cassazione dove la durata dei procedimenti dura diversi anni. A nostro giudizio la soluzione (le soluzioni) per risolvere il problema dell'arretrato richiedono una combinazione di riforme strutturali, di semplice realizzazione, e temporanee o emergenziali.

Muovendo dalla premessa che il contenzioso tributario è complesso, articolato e di grande impatto economico, particolare rilevanza presenta: il problema delle notifiche e degli orientamenti adottati dalla Corte di cassazione sul punto (questioni che incidono in modo rilevante sul contenzioso tributario e sulla riforma delle relative sentenze a differenza di quanto avviene nel giudizio civile, dove il problema delle notifiche è molto più marginale); il rapporto tra impugnazione dell'atto e del rapporto (pensiamo alla impugnabilità dell'estratto di ruolo). Tutti argomenti e temi delicati che hanno caratterizzato in modo determinante il giudizio della Corte di cassazione degli ultimi anni.

a) Il primo profilo, sul quale l'Associazione si sta spendendo da anni, è **l'istituzione per legge di una sezione tributaria presso la Corte di cassazione**, al fine di garantire e rafforzare la specializzazione del lavoro all'interno della giurisprudenza di legittimità, funzionale a rafforzare la funzione nomofilattica della Corte di cassazione e ad agevolare anche il lavoro delle CTP e CTR. Occorre introdurre un regime di permanenza dei giudici nella sezione tributaria della Corte di cassazione, che soltanto la costituzione per legge della sezione può garantire (come accaduto d'altra parte per la sezione lavoro). La specializzazione dei giudici dedicati all'esame delle controversie tributarie in Corte di cassazione consentirebbe una definizione più rapida delle controversie (ed eventualmente una riduzione degli annullamenti delle sentenze rese dalla CTR). Al fine di accelerare ulteriormente la durata del procedimento sarebbe inoltre auspicabile che per la definizione dei processi senza udienza pubblica si prevedesse solo una camera di consiglio.

b) Nel PNRR si fa espresso riferimento **all'ampliamento dell'organico** della sezione tributaria presso la Corte di cassazione che consentirebbe ulteriormente di indirizzare positivamente la qualità e l'efficienza della giustizia tributaria. Per quanto concerne l'attuale fase emergenziale determinata dal numero di procedimenti pendenti presso il giudice di legittimità, secondo la nostra opinione, a fronte della presenza di oltre 50.000 ricorsi pendenti in Corte di cassazione, occorre trovare un modo per smaltire tale contenzioso ed eventualmente per svolgere un esame preliminare dei circa **11.000** nuovi ricorsi che arrivano annualmente in Cassazione.

c) Una soluzione potrebbe essere quella di prevedere **l'istituzione di collegi giudicanti ad hoc per lo smaltimento dell'arretrato** ed, eventualmente, l'esame dei nuovi ricorsi, a composizione mista, con giudici della sezione tributaria della Corte di cassazione e giudici applicati in via straordinaria

individuati, previa selezione riservata per titoli, tra i componenti delle CTP e delle CTR (o delle sole CTR); la cui selezione può essere gestita congiuntamente da CPGT e CSM sulla base di criteri predeterminati. Nei collegi si potrà prevedere la partecipazione di uno/due giudici tributari applicati in via esclusiva alla medesima Corte (con chiare regole dirette a disciplinare le incompatibilità).

L'individuazione per legge di tale collegio per lo smaltimento dell'arretrato in Cassazione consentirebbe, con l'utilizzo di risorse limitate e in pochi anni, di esaurire il contenzioso pendente (se si considera, per difetto, la media di circa 100 sentenze ad anno per componente sarebbe sufficiente coinvolgere un numero di 100 magistrati tributari per definire annualmente 10.000 giudizi, senza particolari oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica).

Sotto un profilo istituzionale la previsione per legge di una composizione mista di tal guisa: rinviene un precedente nell'applicazione dei magistrati pensionati in Corte di cassazione; potrebbe essere limitata ai giudici togati o comunque ai soli magistrati ordinari; trova un parziale riferimento anche nelle prospettive di riforma in atto presso la magistratura amministrativa dove si propone di prevedere lo smaltimento dell'arretrato in CDS con coinvolgimento di magistrati Tar.

1.3 Banca dati delle sentenze delle CTR e delle CTP e progetto sulla giustizia predittiva

Una seconda proposta di riforma, funzionale a garantire la nomofilachia delle sentenze tributarie, è rappresentata dalla **creazione di una banca dati di merito** della giustizia tributaria di agevole consultazione. Il PNRR fa espresso riferimento al **progetto di giustizia predittiva** finanziato da fondi europei e attivato dal CPGT.

La creazione di un meccanismo di giustizia predittiva sarebbe ovviamente un grandissimo risultato per la giustizia tributaria in grado di porla all'avanguardia a livello europeo e mondiale e rafforzerebbe in modo radicale la qualità delle sentenze dei giudici tributari. Tuttavia, per ottenere un consistente miglioramento della qualità delle sentenze, sarebbe sufficiente **anche la semplice creazione di un massimario delle sentenze di merito dei giudici tributari** affidato a una struttura ad hoc del CPGT.

1.4. Introduzione di un meccanismo di mediazione preventiva

Previsione di un meccanismo di mediazione preventiva all'introduzione del ricorso tributario, obbligatoria per le controversie il cui valore dell'imposta è inferiore o uguale a cinquantamila euro e facoltativa negli altri casi, che si svolge dinanzi ad appositi organi, denominati **Centri di mediazione tributaria**, istituiti presso ogni Tribunale tributario e Corte d'appello tributaria. La mediazione è svolta davanti a un organo terzo e imparziale, composto da un giudice tributario che cesserà dal servizio presso le commissioni andando a rivestire il ruolo di presidente del collegio di mediazione, da un rappresentante dell'amministrazione e un rappresentante del contribuente. I giudici tributari interessati saranno individuati previo concorso per titoli gestito dal CPGT. Al momento dell'assegnazione dell'incarico cesseranno dai servizi presso le commissioni tributarie e ricoprendo il ruolo di presidente del collegio di mediazione a cui andrà corrisposto un adeguato e dignitoso compenso fisso mensile. L'attività di vigilanza dei centri di mediazione sarà riservata al Presidente del Tribunale tributario e Corte d'appello tributaria, con potere di delega.

1.5. Proposte per il miglioramento della qualità del lavoro dei giudici tributari

Per il miglioramento della qualità del lavoro dei giudici tributari si propone:

- a) formazione obbligatoria, gratuita e continua per tutti i giudici tributari;
- b) previsione di riunioni mensili organizzate dai presidenti di sezione per discutere delle questioni più delicate o frequenti nell'ambito di una determinata sezione e ove presenti difformità importanti tra le sezioni riunioni organizzate dai presidenti di commissione;
- c) previsione di un regime rafforzato periodico di valutazione della professionalità dei magistrati e dei presidenti, ad opera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, sia quanto all'attività giurisdizionale che amministrativa.
- d) Controllo periodico dell'assenza di cause di incompatibilità.

II - LO STATO ATTUALE

Qualsiasi prospettiva di riforma della giustizia tributaria non può che muovere dall'analisi del suo stato attuale e, quindi, dall'esame dei vantaggi e delle criticità che la caratterizzano.

La giustizia tributaria è un sistema efficiente e qualificato. Anche se i dati non sono uniformi a livello nazionale, negli ultimi anni, nelle CTP e nelle CTR è graduale e costante la riduzione delle pendenze del contenzioso tributario. In molte Commissioni provinciali si decidono, a regime, ricorsi iscritti nel 2020. Ne discende che il sistema e il servizio di giustizia tributaria, a differenza di altre giurisdizioni e seppur con qualche persistente criticità è un sistema efficiente e pienamente rispondente al principio costituzionale di ragionevole durata del processo, costituzionalmente garantito dall'art. 111 Cost.

La durata del contenzioso costituisce espressione diretta del giusto processo, per come definito dal legislatore costituzionale, esprime la legittimazione della giustizia tributaria nei confronti dei cittadini e degli utenti del servizio – nella percezione degli utenti la durata del processo è indice della efficienza del servizio giustizia –, costituisce espressione indiretta della qualità della giustizia tributaria in quanto consente ai giudici di lavorare e prestare attenzione a questioni attuali senza la percezione o l'esigenza di dover smaltire l'arretrato. L'AMT ritiene che il mantenimento dell'attuale assetto, riformato con la **sottrazione delle Commissioni al rapporto di dipendenza dal MEF, l'adeguamento del trattamento economico** da determinarsi per legge e la previsione di una **formazione continua obbligatoria** senza spese per i giudici tributari, sarebbe sufficiente a rendere la giurisdizione tributaria conforme ai principi dettati dalla Costituzione e dalla CEDU. Tali modifiche, oltre ad avere i pregi della semplicità realizzativa (sia legislativa che attuativa) e della tendenziale condivisione da parte degli operatori del settore, consentirebbero di perseguire gli obiettivi della qualità, della velocità e della prevedibilità della giurisdizione, migliorando il sistema in queste tre direzioni senza disperdere i vantaggi esistenti (efficienza, velocità, orientamenti maturati nella giurisprudenza, ruolo nomofilattico della Corte di cassazione, esperienza professionale maturata dai giudici tributari).

a) La collegialità del Giudice tributario e l'eterogenea composizione delle Commissioni tributarie

La collegialità del giudice tributario e la eterogenea composizione delle commissioni tributarie e la professionalità acquisita dai giudici tributari costituiscono un'espressione della competenza e della qualità della giustizia tributaria.

Per i giudici togati come per quelli non togati, l'accertamento del possesso di specifiche competenze tecniche e alla profonda conoscenza del diritto tributario è requisito essenziale che assicura l'effettiva idoneità tecnica del giudice che la dignità costituzionale ed i principi del giusto processo impongono. Allo stesso tempo, solo l'incontro delle diverse professionalità (garantita dalla diversa provenienza professionale dei giudici tributari e dal costante e specifico aggiornamento professionale) consente l'omogeneità qualitativa dei collegi giudicanti e un miglioramento della qualità delle sentenze.

La collegialità, soprattutto quando consente la compresenza nel collegio di diverse professionalità, è garanzia di imparzialità, preparazione e indipendenza di giudizio. Se si intende riservare al Giudice Onorario il rito monocratico per causa di minor valore (fino a 20 o 50 mila euro) si deve tener presente che si parla di una rilevante fetta del contenzioso tributario secondo le più recenti stime e che non sempre cause di minor valore economico sono anche cause "semplici" dal punto di vista delle questioni di diritto che spesso involgono.

Per questo motivo l'Associazione Magistrati Tributarî esprime parere contrario a qualsivoglia proposta di **eliminazione del giudice collegiale a favore di un giudice monocratico, ancorché per questioni di valore economico limitato.** Peraltro, rileva che l'introduzione del giudice unico, anche per le cause di c.d. valore minimo, non comporterebbe alcun vantaggio né in termini di stabilità delle sentenze e neppure in termini di riduzione dei tempi del processo mentre limiterebbe il sano confronto interno su questioni che pur non di elevato valore economico potrebbero essere oggetto di delicate questioni giuridiche.

Se si vogliono giudici preparati, la strada da seguire deve essere una strada allargata. Non bastano le nozioni strettamente tributarie. Il diritto tributario è un diritto di secondo grado che presuppone la conoscenza di buona parte del diritto comune. Lo studio e l'applicazione del diritto tributario presenta non poche difficoltà. Queste sono dovute alla struttura delle leggi ma, soprattutto, alla loro quantità. *L'eccessiva specificazione delle fattispecie tributarie rende la materia un complesso di norme casistiche. Anche in questo sta la peculiarità del diritto tributario. La casistica comporta il rischio di una mentalità giuridica di settore, avulsa dalla cultura giuridica generale che solo può fornire a chi decide la cognizione e la coscienza dei principi generali di diritto sovrani anche nella materia tributaria* (Allorio). Di qui a nostro avviso la necessità della composizione mista e collegiale dell'organo giudicante, anche per questioni di apparente limitato valore economico.

L'Associazione non può che manifestare la sua ferma contrarietà avverso qualsiasi progetto di riforma che, non mirando a un realistico e misurabile progresso del sistema per incidere sulla sua efficienza e qualità, si traduca in un suo stravolgimento, senza alcuna garanzia di risultato e senza alcuna certezza su un reale miglioramento della giustizia tributaria. In ogni caso qualsiasi progetto di riforma, per poter essere oggetto di discussione, dovrà necessariamente prevedere una disciplina transitoria che si faccia carico di salvaguardare la **posizione di tutti i componenti delle attuali commissioni tributarie, anche al fine di non disperdere le professionalità acquisite fino al termine dell'incarico.**

- III BREVI NOTE SULLE PROPOSTE DI RIFORMA PENDENTI

Tutte le proposte di riforma conosciute, presentano tratti comuni tra cui il mantenimento della giurisdizione speciale, la costituzione di un ordinamento giudiziario autonomo, lo svolgimento della funzione di Giudice Tributario “a tempo pieno” ed “esclusivo”, l’istituzione del Giudice Onorario da affiancare al Magistrato con ruoli e competenze separate e diverse modalità di reclutamento.

Se da un lato è da manifestare **assoluta contrarietà dei progetti che prevedono il proposito di un trasferimento della materia tributaria alla giurisdizione ordinaria o contabile e l’assoluta necessità che sia mantenuta la giurisdizione speciale con il relativo organo di autogoverno**, dall’altro va segnalato **il rischio che i nuovi organi di giurisdizione, così diversi da quelli attuali (in alcuni casi è prevista l’abolizione dell’intero D.LGS. 545/92) non passino il vaglio di costituzionalità (divieto di istituzione di nuovi giudici speciali)**.

Altro aspetto critico che accomuna tutte le proposte di riforma esaminate è l’istituzione del Giudice monocratico, al di fuori della tradizione dell’ordinamento e del processo tributario, analogamente a quanto avviene nella giustizia amministrativa. [vedasi punto A2]

L’Associazione Magistrati Tributarî è disponibile a valutare e discutere tutti i progetti di riforma ed a mettere a disposizione competenze e conoscenze dell’ordinamento acquisite in tanti anni di lavoro sul campo, senza alcuna preclusione rispetto al nuovo assetto che si vorrà dare alla Giurisdizione Tributaria, **nel rispetto però dei principi costituzionali e con la salvaguardia delle professionalità acquisite e delle legittime aspettative dei Giudici Tributarî in servizio**.

III – PROPOSTA A.M.T. PER EVENTUALE RIFORMA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

In ogni caso, se deve essere intrapresa la strada della riforma della giustizia tributaria con un giudice professionale e a tempo pieno, l’AMT esaminato i vari progetti di legge e le proposte presentate dagli organismi istituzionali e associativi di categorie. Nell’ambito delle iniziative associative ha avviato un complesso *iter* di consultazioni coinvolgendo tutte le sezioni regionali e raccogliendo le relative proposte (si tratta di un’associazione che conta oltre 1.700 giudici).

l’Associazione ha studiato tutti i progetti di riforma presentati in Parlamento individuandone gli aspetti positivi e negativi, predisponendo un documento di analisi.

Ha quindi riunito le proprie Commissioni di Studio e Riforma e ha redatto sia un articolato di proposta di legge delega (con alcuni piccoli punti aperti) sia dei punti condivisi di una eventuale riforma sottoposti ed approvati dal suo CDC.

I punti centrali della proposta sono i seguenti:

il mantenimento in ruolo, nelle qualifiche rivestite, dei giudici già in servizio, secondo l'attuale trattamento giuridico, adeguamento retributivo e attribuzione delle connesse tutele con conservazione dell'elettorato attivo e passivo per la nomina dei componenti del CPGT a favore di tutti i giudici tributari;

inserimento di nuovi giudici professionali, selezionati mediante concorso pubblico di secondo grado nel ruolo di giudice tributario (con requisiti per la partecipazione al concorso analoghi a quelli previsti per l'accesso al T.a.r. e alla Corte dei conti), per esami, scritti e orali, in un **rapporto da quattro a sei vacanze degli attuali giudici**, nel rispetto della nuova pianta organica.

§ § § §

PUNTI DELLA RIFORMA¹

art 1. Riesame della pianta organica dei giudici tributari con provvedimento del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, d'intesa con il Ministero dell'economia e finanze sentiti i presidenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali sulla base dei flussi di entrata e di uscita dei ricorsi tributari, su base nazionale, degli ultimi cinque anni. La revisione della pianta organica è funzionale a comprendere il rapporto tra i nuovi giudici e quelli già in servizio al momento della riforma, ma non determinerà alcun effetto sui giudici in servizio (si veda punto 4).

art 2. Istituzione, in luogo delle Commissioni tributarie provinciali e regionali, dei Tribunali tributari e della Corti d'appello tributarie, come organi giudiziari distinti e autonomi dagli organi giudiziari civili, penali, amministrativi, contabili e militari.

art 3. Istituzione per legge della sezione tributaria della Corte di cassazione. al fine di garantire e rafforzare la specializzazione del lavoro all'interno della giurisprudenza di legittimità, funzionale a rafforzare la funzione nomofilattica della Corte di cassazione e ad agevolare anche il lavoro delle CTP e CTR. Occorre introdurre un regime di permanenza dei giudici nella sezione tributaria della Corte di cassazione, che soltanto la costituzione per legge della sezione può garantire (come accaduto d'altra parte per la sezione lavoro). La specializzazione dei giudici dedicati all'esame delle controversie tributarie in Corte di cassazione consentirebbe una definizione più rapida delle controversie (ed eventualmente una riduzione degli annullamenti delle sentenze rese dalla CTR). Al fine di accelerare ulteriormente la durata del procedimento sarebbe inoltre auspicabile che per la definizione dei processi senza udienza pubblica si prevedesse solo una camera di consiglio.

art 4. Mantenimento in ruolo, nelle qualifiche rivestite, dei giudici già in servizio fino al compimento dei 75 anni, secondo l'attuale trattamento giuridico, adeguamento retributivo e attribuzione delle connesse tutele. Conservazione dell'elettorato attivo e passivo per la nomina dei componenti del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria a favore di tutti i giudici tributari

art 5. Norme transitorie che prevedano, su base volontaria, il mantenimento del ruolo attuale (a tempo determinato) con diritto alla conferma nella qualifica posseduta oppure, la trasformazione del

¹ Punti approvati a seguito di assemblee provinciali e regionali delle sezioni territoriali A.M.T. e confermate dal Comitato Direttivo Centrale.

rapporto dei giudici già in servizio in un rapporto professionale con valutazione dell'esperienza maturata e dei titoli maturati nel periodo di svolgimento della funzione.

art 6. Inserimento di nuovi giudici professionali, selezionati mediante concorso pubblico di secondo grado nel ruolo di giudice tributario nei Tribunali tributari (con requisiti per la partecipazione al concorso analoghi a quelli previsti per l'accesso al T.a.r. e alla Corte dei conti), per esami, scritti e orali, in un rapporto da quattro a sei vacanze degli attuali giudici, nel rispetto della nuova pianta organica.

art 7. Progressione di carriera per tutti i giudici (sia di quelli già in servizio all'entrata in vigore della riforma che di quelli entrati successivamente) con accesso ai concorsi da presidente di commissione, presidente di sezione e vice-presidente di sezione e formazione di una graduatoria da parte del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria tenendo conto dell'esperienza maturata e dei titoli maturati nel periodo di svolgimento della funzione, con la previsione di un'anzianità minima per poter accedere ai vari concorsi per posizioni dirigenziali e semi-dirigenziali.

art 8. Trasferimento dell'organizzazione amministrativa della Giustizia tributaria, nel rispetto delle prerogative del C.P.G.T., **ad un Ufficio autonomo costituito dal personale amministrativo in servizio presso la Direzione Generale della Giustizia Tributaria del Dipartimento finanze**, sottratto al rapporto di dipendenza gerarchica dal MEF e diretto da un magistrato idoneo alle funzioni direttive superiori o da un Direttore generale di prima fascia appartenente ad altra amministrazione generale pubblica, sotto il diretto potere di vigilanza del Ministro dell' Economia

in alternativa

art 9. Trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dell'organizzazione degli organi di giurisdizione tributaria e dell'inquadramento e amministrazione dei giudici tributari, nel rispetto delle prerogative del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, con possibilità di prevedere il trasferimento di parte del personale amministrativo in servizio presso il Ministero dell'economia e delle finanze, direzione della giustizia tributaria, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

art 10. Previsione di un meccanismo di mediazione preventiva all'introduzione del ricorso tributario, obbligatoria per le controversie il cui valore dell'imposta è inferiore o uguale a cinquantamila euro e facoltativa negli altri casi, che si svolge dinanzi ad appositi organi, denominati Centri di mediazione tributaria, istituiti presso ogni Tribunale tributario e Corte d'appello tributaria. La mediazione potrà essere svolta: **da un collegio composto da tre componenti**, di cui un giudice tributario cessato dal servizio e un giudice tributario in servizio che cesserà dall'incarico una volta nominato Presidente del collegio e da due componenti nominati sulla base delle loro competenze tecniche, rispettivamente, dall'amministrazione finanziaria attraverso gli organi di vertice e dal Consiglio nazionale degli ordini professionali degli avvocati, nonché dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

in alternativa

davanti a un giudice tributario (quindi non in forma collegiale) individuato con concorso riservato. Al momento dell'assegnazione dell'incarico da mediatore il giudice cesserà dal servizio presso le commissioni tributarie. I mediatori saranno selezionati in base a una procedura pubblica per titoli, dovranno possedere una qualificata esperienza nella materia tributaria di durata almeno decennale e i requisiti di onorabilità.

Potranno svolgere l'incarico fino a settantacinque anni e avranno diritto a un compenso fisso mensile equo pari al compenso riservato al Garante del contribuente. Ogni anno i mediatori dovranno redigere una relazione in merito all'attività svolta e agli esiti favorevoli conseguiti con la nomina a mediatore il giudice cesserà la funzione;

art 11. Previsione di percorsi di formazione obbligatoria permanente e continua per tutti i giudici tributari e i mediatori, gestiti e organizzati dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria;

art 12. Apportare ai decreti legislativi 31 dicembre 1992, n. 545, e 31 dicembre 1992, n. 546, le modificazioni necessarie ad adeguarli alle modifiche che si introdurranno.

ⁱ **NOTA:** *Nessun giudice in servizio, cesserà dal servizio per effetto della riforma, ma continuerà a svolgere le funzioni di giudice tributario fino ai 75 anni. Nel momento in cui un adeguato numero di giudici cesserà dal servizio al compimento dei 75 anni, si potrà bandire un concorso per reclutare nuovi giudici in base a quanto previsto al punto 6*